

La Consulta salva l'eliminazione dell'istituto del trattenimento in servizio per i dipendenti civili dello Stato

[Corte cost. 10 giugno 2016, n. 133 – Pres. Grossi, Est. Sciarra](#)

Impiegato dello Stato e pubblico in genere – Collocamento in quiescenza – Trattenimento in servizio oltre il limite massimo di età – Abrogazione – Disciplina transitoria – Questioni infondate di costituzionalità

E' infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 33 comma 6, 77 comma 2, 81 comma 3, 97 comma 2, 117 comma 1, della Costituzione, dell'art. 1 commi 1, 2 e 3, d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014 n. 114, nella parte in cui abroga del tutto l'istituto dei trattenimenti in servizio dei dipendenti pubblici diversamente modulando la disciplina transitoria in funzione delle varie esigenze e categorie coinvolte.

Con la sentenza in epigrafe la Consulta respinge le plurime questioni di costituzionalità, sollevata da una serie di ordinanze di rimessione formulate da alcuni Tar (Lazio, Lombardia ed Emilia Romagna) e dalla sez. I del Consiglio di Stato, relative alla compatibilità costituzionale dell'eliminazione del trattenimento in servizio dei dipendenti civili dello Stato come disposta dal noto decreto legge 90\2014. Fra i diversi passaggi si segnalano i seguenti.

In primo luogo, viene esclusa la mancanza dei parametri della decretazione d'urgenza, in quanto la norma censurata si inserisce nel quadro delle misure volte a «favorire la più razionale utilizzazione dei dipendenti pubblici», dando vita ad un primo intervento, puntuale e circoscritto, di un processo laborioso, destinato a dipanarsi in un arco temporale più lungo, volto a realizzare il ricambio generazionale nel settore (1).

In secondo luogo, viene respinta l'applicabilità della sentenza con cui la Corte di giustizia UE aveva sanzionato le disposizioni di legge adottate dall'Ungheria - che avevano anticipato bruscamente e considerevolmente (da 70 a 62 anni) i limiti di età per il pensionamento di giudici, procuratori e notai, senza prevedere misure transitorie idonee a tutelare il legittimo affidamento degli interessati - per contrasto con la direttiva n. 2000/78/CE, che vieta le discriminazioni basate sull'età (art. 6, paragrafo 1), in assenza di un principio di proporzionalità. Nel sottolineare la diversità del caso, la sentenza richiama a contrario altra giurisprudenza della stessa Corte UE tesa a favorire il perseguimento delle finalità di ricambio generazionale (2).

In terzo luogo la sentenza riprende i lavori preparatori della legge di conversione del d.l. in oggetto per richiamare le finalità di accesso dei giovani al lavoro pubblico e del contenimento della spesa, reputati obiettivi legittimi, tali da temperare la pretesa eccessiva

drasticità delle misure adottate, senza incrinare la tutela dell'affidamento. In tale ottica vengono altresì respinte le censure concernenti l'equilibrio di bilancio, richiamando sia le relazioni tecniche di accompagnamento al provvedimento, sia la necessità di non limitare l'analisi ad dimensione temporale ristretta, dovendo svolgersi in riferimento a un arco temporale sufficientemente ampio, tale da consentire la realizzazione degli obiettivi in una situazione di debito sostenibile e di tendenziale "armonia" fra entrate e uscite.

Infine, vengono respinte le censure concernenti la violazione dei tradizionali parametri dell'uguaglianza e della ragionevolezza (in specie ex artt. 3 e 97 Cost.), richiamando sia la generalità della riforma - a differenza di precedenti riforme di settore censurate dalla Corte stessa (3) - sia il tradizionale e generale argomento dell'eterogeneità delle situazioni poste a raffronto. Al riguardo, vengono svolte alcune considerazioni in merito alla mancata equiparazione fra magistrati ed avvocati dello Stato (nella specie oggetto di una disciplina transitoria diversa a fronte della proroga del trattenimento in servizio prevista solo per i primi), ovvero all'analogo trattamento previsto fra i secondi ed i dipendenti pubblici in generale, che secondo la Corte non rilevarebbero nella specie.

(1) Cfr., in termini più rigidi sulla possibilità per il Governo di ricorrere al decreto-legge nei soli reali casi di straordinaria necessità ed urgenza, Corte costituzionale n. 128 del 2008 (in *Giur. cost.*, 2008, 1486, con osservazione di Celotto, *ivi*, 1502 ss.) e n. 154 del 2015 (in *Rivista Giuridica dell'Edilizia* 2015, 5, I, 907).

(2) Cfr. Corte di giustizia UE, sentenza 21 luglio 2010, in cause C-159/10 e C-160/10, *Fuchs e Köhler*.

(3) Cfr. Corte Costituzionale, 9 maggio 2013, n. 83, in *Foro it.* 2013, 6, I, 1737, con nota di Romboli.